



Publicato sull'Albo ufficiale (n. 4444)
Dal 7 aprile al 22 aprile 2023

La Rettrice

Decreto n.343

Anno 2023
Prot. n. 78058

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", in particolare l'articolo 18;

VISTO il decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 466 (prot. n. 70864) con il quale è stato emanato il «Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati», e successive modifiche introdotte con il decreto rettorale 2 settembre 2022, n. 1055 (prot. n. 183336);

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, recante «*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in particolare, l'articolo 14;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in particolare l'articolo. 6, comma 8-quinquies;

ATTESA la necessità di aggiornare il vigente «Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati»;

VISTO il parere reso dalla Commissione affari generali e normativi nella seduta del 19 dicembre 2022;

VISTI i pareri resi dal Comitato tecnico amministrativo nelle sedute dell'11 gennaio 2022 e del 10 marzo 2023;

PRESO ATTO delle deliberazioni adottate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 17 gennaio e 21 marzo 2023 e del 27 gennaio e 31 marzo 2023, di approvazione delle modifiche al «Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati» di cui al decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 466 e successive modifiche,

DECRETA

la modifica del «Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati», nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante, in sostituzione del Regolamento emanato con decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 466 (prot. n. 70864).

Firenze, 6 aprile 2023

La Rettrice
(F.to Prof.ssa Alessandra Petrucci)



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI ORDINARI E ASSOCIATI

TITOLO I - AMBITO DI APPLICAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di chiamata dei professori ordinari e associati ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di chiamata diretta ai sensi della legge 4 novembre 2005, n. 230, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori e dal Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione europea 2005/251/CE e del Codice Etico dell'Università degli Studi di Firenze.

2. A far data dall'entrata in vigore del decreto ministeriale previsto dall'art. 15, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, nelle procedure di cui al presente regolamento sono utilizzati i gruppi scientifico-disciplinari in luogo dei settori concorsuali e dei macrosettori.

TITOLO II – PROCEDURA DI CHIAMATA AI SENSI DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

CAPO I – ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE DI SELEZIONE

Articolo 2 – Procedura di copertura del posto

1. A seguito della delibera del Consiglio di amministrazione di approvazione della programmazione triennale del personale, il Consiglio di Dipartimento delibera la richiesta di copertura dei posti di professore ordinario e associato a maggioranza assoluta dei professori ordinari, per la chiamata di professori ordinari, e dei professori ordinari e associati, per la chiamata di professori associati.

2. Nella delibera il Dipartimento indica:

a) il ruolo da coprire;

b) le modalità di copertura del posto e, per le procedure valutative di cui all'articolo 24, comma 6, la motivazione rafforzata relativa alla scelta, mediante:

b.1) chiamata all'esito della procedura selettiva di cui all'articolo 18, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

b.2) chiamata all'esito della procedura valutativa di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella formulazione sia previgente sia successiva all'entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79 di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36;



- b.3) chiamata all'esito della procedura valutativa di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per i professori e i ricercatori a tempo indeterminato già in servizio presso l'Università degli Studi di Firenze che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della stessa legge;
- b.4) chiamata ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per coloro che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210;
- b.5) chiamata ai sensi dell'articolo 7, commi 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) la copertura finanziaria del posto per il quale è indetta la procedura, qualora gravante su fondi esterni;
- d) il settore concorsuale e il profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari di cui il Dipartimento è referente;
- e) il parere dell'altro Dipartimento referente, qualora il Dipartimento non sia unico referente del/i settore/i scientifico-disciplinare/i indicato/i nella procedura;
- f) le specifiche funzioni che il professore è chiamato a svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico) ivi compresa, per i settori che prevedono attività assistenziale, l'indicazione della relativa attività, secondo modalità concordate con l'Azienda Sanitaria interessata, e del titolo di studio richiesto;
- g) nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui all'articolo 18, commi 1 e 4, e della procedura valutativa di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il numero massimo di pubblicazioni che ciascun candidato può presentare, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e comunque non inferiore a 12;
- h) nel caso di svolgimento della procedura selettiva di cui all'articolo 18, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, l'indicazione dell'eventuale accertamento delle competenze linguistiche del candidato.
3. Qualora il Dipartimento intenda richiedere la copertura di un posto di professore ordinario o associato ai sensi dell'articolo 7, commi 5-*bis* e 5-*ter*, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, la delibera di cui al comma 2 del presente articolo deve contenere:
- a) le indicazioni di cui all'articolo 23, comma 3, del presente regolamento;
- b) la copertura finanziaria del posto per il quale è indetta la procedura, qualora gravante su fondi esterni;
- c) il parere dell'altro Dipartimento referente, qualora il Dipartimento non sia unico referente del settore scientifico-disciplinare indicato nella procedura;
- d) il riferimento, in caso di settori scientifico-disciplinari che prevedono lo svolgimento di



attività assistenziale, all'intesa raggiunta con l'Azienda sanitaria presso la quale deve essere prestata l'attività assistenziale.

Articolo 3 – Definizione dei punteggi relativi alle attività di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 240/2010

1. I punteggi, espressi in centesimi, da attribuire a ciascun candidato, relativi alle attività di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a cui si deve attenere la Commissione per le procedure di cui all'articolo 18, commi 1 e 4 e all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono i seguenti:

a) pubblicazioni scientifiche: **punteggio massimo 40**;

b) attività didattica: per il possesso dei requisiti utili al fine dell'esonero dalla prova didattica secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, lettera h), del presente regolamento o, in alternativa, per il conseguimento dell'idoneità alla prova didattica di cui all'articolo 11, comma 4, del presente regolamento: **15 punti**; per l'attività didattica ulteriore rispetto a quella utile al fine dell'esonero dalla prova didattica di cui all'articolo 8, comma 3, lettera h), del presente regolamento: **punteggio massimo 10**;

c) titoli e curriculum comprensivo di attività di ricerca e produzione scientifica complessiva: **punteggio massimo 35** con il dettaglio di cui ai seguenti commi 2 e 3.

2. Le attività inquadrabili nel curriculum, di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo, sono le seguenti:

I. attività scientifica;

II. attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso Istituzioni di alta formazione e di ricerca nazionale e internazionale;

III. attività assistenziale.

3. Nel caso di procedure relative a posti per i quali non sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, alle attività inquadrabili nel curriculum sono attribuiti a ciascun candidato i seguenti punteggi espressi in centesimi:

I. tutta l'attività scientifica ulteriore alle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo: **punteggio massimo 25**;

II. attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso Istituzioni di alta formazione e di ricerca nazionale e internazionale: **punteggio massimo 10**.

Nel caso di procedure relative a posti per i quali sia previsto lo svolgimento di attività assistenziale, alle attività inquadrabili nel curriculum sono attribuiti i seguenti punteggi espressi in centesimi:

I. tutta l'attività scientifica ulteriore alle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 1, lettera



a), del presente articolo: **punteggio massimo 15**;

II. attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso Istituzioni di alta formazione e di ricerca nazionale e internazionale e attività assistenziale: **punteggio massimo 20**.

4. Per le procedure di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 la valutazione viene effettuata dalla Commissione in conformità a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344 e successive modificazioni e integrazioni, come previsto dall'articolo 17, comma 3, del presente regolamento.

Articolo 4 – Criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell'attività scientifica

1. Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche sono considerate le pubblicazioni di cui alla normativa relativa alla valutazione della qualità della ricerca.

2. Ai fini della valutazione dell'attività scientifica, la Commissione deve tenere in considerazione i seguenti elementi:

a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione o la partecipazione a comitati editoriali di riviste;

b) attività di terza missione e conseguimento della titolarità di brevetti nei settori in cui è rilevante;

c) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

d) consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, intensità e continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di sospensione del rapporto di lavoro e altri periodi di congedo o di aspettativa stabiliti dalle leggi vigenti e diversi da quelli previsti per motivi di studio;

e) ogni altro titolo previsto dalla normativa vigente.

3. La valutazione delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 1 e di quanto previsto al comma 2, lettera d), del presente articolo è svolta sulla base degli ulteriori seguenti elementi:

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza;

b) congruenza con il settore concorsuale e con il profilo scientifico individuato da uno o più settori scientifico-disciplinari indicati nel bando;

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica;



d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione;

e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale, le Commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:

- 1) numero totale delle citazioni;
- 2) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- 3) "impact factor" totale;
- 4) "impact factor" medio per pubblicazione;
- 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Articolo 5 – Criteri di valutazione dell'attività didattica

1. Ai fini della valutazione dell'attività didattica sono considerati il volume e la continuità delle attività con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, nonché la congruenza con il settore concorsuale messo a bando, e in subordine anche col relativo macrosettore, ivi comprese le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti.

Articolo 6 – Criteri di valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte a livello di istituzioni di alta formazione e ricerca nazionale e internazionale

1. Ai fini della valutazione delle attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte a livello di istituzioni di alta formazione e ricerca nazionale e internazionale sono considerati la numerosità e la durata delle suddette attività, nonché la loro tipologia e specificità.

Articolo 7 – Criteri di valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario

1. La valutazione delle attività assistenziali in ambito sanitario è svolta sulla base della congruenza della complessiva attività clinica del candidato con il/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto della selezione. Sono valutati la durata, la continuità, la specificità e il grado di responsabilità dell'attività assistenziale svolta, nonché eventuali indicatori quantitativi dell'attività medesima.



CAPO II – COPERTURA DEI POSTI MEDIANTE PROCEDURA SELETTIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMI 1 E 4, DELLA LEGGE N. 240/2010

Articolo 8 – Indizione della procedura di selezione

1. Alla selezione di cui all'articolo 18, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, si procede mediante bando pubblico emanato dal Rettore e pubblicato sull'Albo ufficiale e sui siti dell'Ateneo, del Ministero dell'università e della ricerca nonché dell'Unione europea. L'avviso del bando è pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.
2. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso del bando nella *Gazzetta ufficiale* decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle domande.
3. Il bando deve contenere:
 - a) l'indicazione del ruolo da coprire;
 - b) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto e il profilo definito esclusivamente tramite l'indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
 - c) il Dipartimento di afferenza, coincidente con quello che ha richiesto la copertura del posto oggetto del bando;
 - d) le specifiche funzioni che il professore deve svolgere (tipologia di impegno didattico e scientifico) ivi compresa, per i settori che prevedono attività assistenziale, l'indicazione della relativa attività, secondo modalità concordate con l'Azienda Sanitaria interessata e del titolo di studio richiesto;
 - e) le informazioni sui diritti e i doveri del docente e sul trattamento economico e previdenziale;
 - f) i requisiti di ammissione di cui all'articolo 9 del presente regolamento;
 - g) il numero massimo di pubblicazioni che il candidato può trasmettere, comunque non inferiore a dodici;
 - h) la previsione dello svolgimento di una prova didattica con esclusione per il candidato che sia già professore ordinario o associato in Università italiane, o abbia svolto negli ultimi cinque anni e in tre anni accademici distinti attività didattica frontale non inferiore a 35 ore annue, nel/i settore/i scientifico-disciplinare/i indicato/i nel bando, in corsi di laurea o laurea magistrale presso Atenei italiani;
 - i) l'indicazione dell'accertamento delle competenze linguistiche del candidato qualora richiesto e dell'accertamento della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri;



- j) le modalità di svolgimento delle procedure di selezione secondo quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento;
- k) la previsione della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dell'attività didattica e delle altre attività inquadrate nel curriculum secondo quanto previsto negli articoli da 3 a 7 del presente regolamento;
- l) il termine e le modalità di presentazione delle domande e della documentazione richiesta.

Articolo 9 – Requisiti di ammissione alla selezione

1. Sono ammessi a partecipare alla selezione:

- a) studiosi in possesso dell'abilitazione di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il settore concorsuale, oppure per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia oggetto del procedimento, oppure per la fascia superiore purché non ancora in servizio;
- b) studiosi che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210 per il settore scientifico-disciplinare compreso nel settore concorsuale oggetto del bando, oppure in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore e per la fascia oggetto del procedimento, oppure per la fascia superiore purché non ancora in servizio, limitatamente al periodo di durata della stessa secondo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- c) professori già in servizio, presso altri Atenei, nella fascia corrispondente a quella per la quale viene bandita la selezione, appartenenti al settore concorsuale oggetto del bando, oppure uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore, o che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale oggetto del bando, oppure in uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore;
- d) studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

2. L'Ateneo emette bandi formulati in coerenza con quanto previsto all'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nei limiti e con le modalità previsti da tale disposizione.

3. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla selezione.

4. Non sono ammessi a partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, oppure con il Rettore, con il Direttore generale o con un



componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

5. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. L'esclusione dalla procedura selettiva è disposta con motivato decreto del Rettore, su proposta del responsabile del procedimento, ed è comunicata all'interessato. Avverso il provvedimento di esclusione i candidati possono presentare richiesta motivata di riesame entro il termine perentorio di dieci giorni. Sulla richiesta il Rettore si esprime nel termine di quindici giorni.

Articolo 10 – Commissione giudicatrice

1. La Commissione per le procedure di valutazione di professori ordinari e associati è nominata con decreto del Rettore su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato ed è composta da tre professori ordinari. La delibera è adottata a maggioranza assoluta nella composizione a ristretta ai professori ordinari per le procedure relative a posti di professore ordinario, oppure ai professori ordinari e associati per le procedure relative a posti di professore associato. La Commissione è individuata secondo le modalità indicate nei commi successivi del presente articolo.

2. Un componente è designato dal Consiglio del Dipartimento interessato tra professori ordinari afferenti al settore concorsuale posto a bando; i restanti componenti sono sorteggiati rispettivamente da due terne proposte dal Consiglio del Dipartimento interessato e composte da professori ordinari non appartenenti all'Università degli Studi di Firenze.

3. Le operazioni di sorteggio sono effettuate dagli uffici dell'amministrazione centrale dell'Ateneo secondo modalità fissate con delibera dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, in modo da garantire la trasparenza della procedura. Delle operazioni di sorteggio viene redatto verbale. In caso di rinuncia o di dimissioni di uno o più commissari, per la sostituzione si procede con sorteggio fra i restanti nominativi delle terne proposte dal Dipartimento. Quando il Dipartimento, nell'ambito della propria programmazione, intenda proporre la copertura di più posti della medesima fascia nel medesimo settore concorsuale, l'Ateneo procede alla nomina di commissioni completamente diverse per ciascuna procedura di reclutamento.

4. La Commissione è composta da professori ordinari, afferenti al settore concorsuale posto a bando, di cui almeno uno afferente, ove possibile, al/ai settore/i scientifico-disciplinare/i che determina/no il profilo della selezione. Quando la disponibilità numerica a livello nazionale sia insufficiente, si attinge al macro settore concorsuale al quale appartiene il settore concorsuale oggetto del bando. Quando nel profilo siano indicati più settori scientifico-disciplinari, la Commissione è composta, ove possibile, da almeno un commissario per ogni settore.

5. Ai sensi dell'articolo 6, commi 7 e 8, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 possono far parte della Commissione solo professori ordinari che non abbiano ottenuto valutazione



negativa e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 35-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e che soddisfino i criteri oggettivi di verifica dei risultati dell'attività di ricerca dei professori di cui alla delibera ANVUR 13 settembre 2016, n. 132. A tal fine, preventivamente alla delibera di proposta dei nominativi, i Dipartimenti debbono acquisire le relative dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e provvedere ai relativi controlli secondo quanto previsto dall'articolo 71 del medesimo decreto.

6. I componenti sottoposti a sorteggio possono provenire da Università straniere, oppure da istituzioni di ricerca con competenze specifiche coerenti con la declaratoria del settore concorsuale oggetto del bando, purché appartengano a un ruolo equivalente a quello di professore ordinario e abbiano un'adeguata conoscenza della lingua italiana.

7. Ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2005/251/CE di cui all'articolo 1, comma 1, del presente regolamento, nella formazione delle terne è raccomandato, ove possibile, un adeguato equilibrio di genere.

8. La Commissione accerta le competenze linguistiche previste dal bando.

9. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo. Eventuali istanze di riconsiderazione di uno o più componenti della Commissione da parte di candidati devono essere presentate al Rettore nel termine perentorio di trenta giorni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, decorrenti dal giorno di pubblicazione del decreto di nomina o dal giorno in cui il candidato ha potuto avere conoscenza della causa di riconsiderazione, purché anteriormente alla data della prima riunione della Commissione. Dell'istanza di riconsiderazione è data notizia agli altri candidati che entro dieci giorni possono presentare eventuali deduzioni. Il Rettore si esprime sull'istanza entro il termine di trenta giorni dalla presentazione.

10. La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza dei componenti. I commissari, in qualità di incaricati al trattamento ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 si impegnano mediante dichiarazione esplicita a rispettare le norme relative alla protezione dei dati personali trattando tutti i dati della procedura secondo le linee guida dell'Ateneo.

11. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia o le dimissioni di uno o più commissari per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il provvedimento di accettazione del Rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.



Articolo 11 – Modalità di svolgimento della selezione

1. Nella prima riunione, i componenti della Commissione designano al proprio interno il Presidente e il Segretario e dichiarano l'insussistenza delle cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi tra di loro. Nella medesima riunione la Commissione, preso atto dei punteggi di cui all'articolo 3 del presente regolamento e di quanto stabilito dagli articoli 4, 5, 6 e 7 del presente regolamento, definisce il dettaglio dei criteri di valutazione e dei punteggi da attribuire e, nel caso di procedure impicanti attività assistenziali, definisce, altresì, esplicitamente la ripartizione dei 20 punti tra le attività istituzionali, organizzative e di servizio svolte presso Istituzioni di alta formazione e di ricerca nazionale e internazionale e l'attività assistenziale.
2. Le determinazioni adottate dalla Commissione nella prima riunione sono pubblicate sul sito di Ateneo unitamente all'elenco dei candidati che hanno presentato domanda di partecipazione. Decorsi sette giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.
3. Una volta presa visione dell'elenco dei candidati, i membri della Commissione dichiarano l'insussistenza delle cause di incompatibilità e l'assenza di conflitti di interessi tra di loro e i candidati.
4. Per la prova didattica, ove prevista, la Commissione predispone un numero di buste pari al numero dei candidati che devono sostenere la prova maggiorato di due, al fine di dare a ciascun candidato la possibilità di un'estrazione tra almeno tre buste diverse. Ciascuna busta contiene tre tracce inerenti a temi generali e metodologici del/i settore/i scientifico-disciplinare/i oggetto del bando. Ventiquattro ore prima dello svolgimento della lezione, in seduta pubblica, tramite sorteggio viene individuato l'ordine di estrazione delle buste da parte dei candidati. Ogni candidato, nell'ordine individuato, estrae a sorte una busta e sceglie una delle tre tracce ivi contenute. La lezione, da tenersi pubblicamente, è valutata positivamente e pertanto considerata superata con giudizio di idoneità, o negativamente, e pertanto non superata con giudizio di non idoneità. I giudizi di idoneità o non idoneità devono essere adeguatamente motivati. Il conseguimento dell'idoneità alla prova didattica comporta l'attribuzione di 15 punti come stabilito dall'articolo 3, comma 1, lettera *b*), del presente regolamento.
5. Le date e gli orari delle convocazioni per la scelta dell'argomento della prova didattica, lo svolgimento della prova didattica e l'accertamento delle competenze linguistiche, se previste, oppure della conoscenza della lingua italiana per i candidati stranieri, sono pubblicati sul sito di Ateneo con congruo anticipo, in ogni caso non inferiore a quindici giorni. L'idoneità linguistica viene accertata tramite colloquio. I giudizi di idoneità o non idoneità devono essere adeguatamente motivati.



6. Al termine della valutazione la Commissione individua il candidato vincitore indicando il relativo settore scientifico-disciplinare. Il candidato vincitore non può aver ottenuto un punteggio inferiore a 65/100.

7. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro quattro mesi dalla data del provvedimento di nomina. Su richiesta debitamente motivata da presentarsi almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la Commissione può chiedere al Rettore una proroga. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di due mesi, da adottarsi entro il termine di conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini iniziali o eventualmente prorogati, il Rettore con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione oppure dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Il Rettore può altresì valutare l'opportunità di assegnare alla Commissione una proroga per la conclusione dei lavori oppure un nuovo termine, a seguito di dimissioni di uno o più commissari.

8. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi trenta giorni, previo controllo di regolarità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo.

9. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità sanabili, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone la mancata approvazione degli atti.

10. Gli atti della procedura di selezione, costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione comprensivi degli eventuali allegati, sono resi pubblici dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante pubblicazione nel sito dell'Ateneo.

Articolo 12 – Modalità telematiche per le sedute della Commissione e per lo svolgimento delle prove

1. La Commissione può operare mediante modalità telematiche che garantiscano il rispetto del principio di collegialità. Per l'eventuale accertamento delle competenze linguistiche e per l'eventuale estrazione dell'argomento e del successivo svolgimento della prova didattica in forma orale, la Commissione può scegliere alternativamente la forma telematica ovvero in presenza. Quando la discussione pubblica avviene in presenza, fino a due commissari possono collegarsi con modalità telematiche.

2. Qualora le operazioni di cui al comma 1 del presente articolo si svolgano in modalità telematica, deve essere assicurato il rispetto delle seguenti condizioni:

a) il collegamento simultaneo tra i partecipanti;

b) la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate durante la seduta;



c) la pubblicità delle prove;

d) la garanzia di certa identificazione dei commissari e dei candidati.

3. Per garantire la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate durante le sedute e le prove è vietato effettuare fotografie o registrazioni, anche parziali.

4. L'utilizzo di strumenti di connessione audio-video durante le prove deve in ogni caso consentire:

a) la visualizzazione del candidato durante l'intera prova, in modo da garantire che questi non utilizzi strumenti di ausilio né si avvalga del supporto di altre persone;

b) la verifica della corretta identità del candidato attraverso un documento di riconoscimento in corso di validità;

c) lo svolgimento della seduta in forma pubblica garantita dalla possibilità di collegamento contemporaneo per l'intera durata della stessa da parte di tutti i candidati e dei soggetti terzi che ne abbiano fatto richiesta all'amministrazione, almeno tre giorni prima della data di svolgimento pubblicata sul sito di Ateneo.

5. I membri della Commissione giudicatrice partecipano alla seduta utilizzando, di norma, propri dispositivi telematici. Fino all'identificazione di una specifica procedura informatica da parte dell'Ateneo, spetta alla Commissione l'individuazione della piattaforma da utilizzare per il collegamento telematico e l'invio ai candidati del relativo invito (*link*) per la partecipazione.

6. La connessione deve rimanere attiva per l'intera durata delle relative operazioni.

7. Quando per motivi tecnici uno dei membri della Commissione o uno dei candidati durante le riunioni e le prove non siano in grado di partecipare o di proseguire la partecipazione, la seduta è sospesa ed è ripresa non appena possibile, secondo le disposizioni adottate dal Presidente. Di tale circostanza deve essere dato atto nel verbale della seduta.

8. L'Università degli Studi di Firenze è esclusa da ogni responsabilità in caso di problemi tecnici che non consentano il corretto avvio o lo svolgimento della prova.

9. Il candidato che risulti assente nei giorni e negli orari stabiliti per le prove in modalità telematica, oppure che si colleghi con un ritardo di oltre quindici minuti rispetto agli orari di convocazione, è considerato rinunciatario.

10. Eventuali ulteriori regole operative sono disciplinate nei bandi di indizione delle singole procedure selettive in base all'articolo 18, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.



Articolo 13 – Chiamata del candidato vincitore

1. Il Dipartimento che ha richiesto la selezione formula la proposta di chiamata del candidato vincitore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, e dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato. La delibera deve essere assunta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo ufficiale di Ateneo, fatta salva la concessione di una proroga di quindici giorni da parte del Rettore in presenza di gravi motivi che impediscano la riunione del Consiglio di Dipartimento. Qualora il termine intervenga nel mese di agosto, lo stesso è prorogato di venti giorni. La delibera del Consiglio di proposta di chiamata deve indicare il settore scientifico- disciplinare del candidato vincitore, in coerenza con quanto riportato nel verbale della Commissione.
2. In alternativa alla formulazione di proposta di chiamata di cui al comma 1 del presente articolo, il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato vincitore con deliberazione espressa e adeguatamente motivata.
3. Qualora entro trenta giorni oppure entro la proroga accordata dal Rettore ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Dipartimento non adotti alcuna deliberazione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, il Rettore assegna al Dipartimento un nuovo termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la deliberazione è devoluta al Consiglio di amministrazione.
4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Dipartimento non può richiedere la copertura di un posto per il medesimo ruolo e per i medesimi settori concorsuale e scientifico-disciplinare per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti della procedura.
5. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
6. In caso di approvazione della chiamata, il candidato vincitore è nominato in ruolo con provvedimento del Rettore.
7. Non si può procedere alla nomina del vincitore che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.



CAPO III – COPERTURA MEDIANTE CHIAMATA ALL’ESITO DELLA PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 24, COMMA 5, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, n. 240

Articolo 14 – Attivazione della procedura e proposta della Commissione ai sensi dell’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022

1. Nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui all’art. 24, comma 3, lettera *b*), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022, antecedente all’entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, il Dipartimento attiva la procedura per la valutazione del titolare del contratto stesso che abbia conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16 della stessa legge, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, chiedendo all’interessato la relazione sull’attività svolta.
2. A tal fine, il Dipartimento, entro il sesto mese antecedente la scadenza del contratto, a dei professori ordinari e associati, esprime il parere di competenza sulla base della relazione presentata dal titolare del contratto in riferimento a quanto previsto dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344 e successive modificazioni e integrazioni. La valutazione riguarda l’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell’ambito del contratto. È altresì oggetto di valutazione l’attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto, ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera *b*), o dell’articolo 29, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nell’ipotesi in cui il ricercatore sia stato inquadrato in quale vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall’Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini della valutazione di cui al presente articolo.
3. Il Consiglio di dipartimento, nella seduta di cui al comma 2, a maggioranza assoluta, propone i componenti della Commissione di valutazione, secondo la disciplina di cui al precedente articolo 10.
4. La Commissione è nominata dal Rettore dopo l’approvazione dell’attivazione della procedura da parte del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
5. Il Dipartimento non può attivare la procedura di cui al presente articolo per i titolari di contratto che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il



Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione.

Articolo 15 – Anticipo della procedura di cui all’articolo 24, comma 5, della legge n. 240/2010 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022

1. Nei limiti delle risorse disponibili per la programmazione il Dipartimento può proporre al Consiglio di amministrazione di anticipare l'inquadramento nella qualifica di professore associato dei ricercatori a tempo determinato in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale dopo il primo anno del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella formulazione in vigore fino al 29 giugno 2022. In tali casi la valutazione, oltre a quanto previsto dall'articolo 14, comma 2, riguarda anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto.
2. La prova didattica in seduta pubblica consiste nella presentazione di un tema sorteggiato dal ricercatore fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice. Il sorteggio avviene in seduta pubblica ventiquattro ore prima dello svolgimento della prova. Al termine della prova didattica la Commissione esprime un motivato giudizio positivo o negativo a maggioranza dei componenti. La prova si intende superata solo in caso di giudizio positivo.
3. In caso di valutazione positiva ai sensi dei commi 1 e 2 il ricercatore è inquadrato nel ruolo di professore associato con decreto rettorale entro trenta giorni dalla approvazione degli atti della Commissione.
4. Nel caso in cui la valutazione non sia positiva, il ricercatore è valutato, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto, con le modalità previste dall'articolo 14 del presente regolamento.

Articolo 16 – Procedura ai sensi dell’art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 nella formulazione in vigore dal 30 giugno 2022

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione in vigore dal 30 giugno 2022, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, a partire dalla conclusione del terzo anno e per ciascuno dei successivi anni di titolarità del contratto di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il ricercatore che abbia conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della stessa legge chiede al Dipartimento di attivare la procedura ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e), della medesima legge, presentando una relazione dell'attività svolta anche nel corso dei rapporti in base ai quali ha avuto accesso al contratto, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, o dell'articolo 29, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.



2. Il Dipartimento attiva la procedura per la valutazione del titolare del contratto e procede secondo quanto indicato all'articolo 2 del presente regolamento. Il Dipartimento non può attivare la procedura per i titolari di contratto che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione.
3. La Commissione giudicatrice, proposta a maggioranza assoluta dal Dipartimento ai sensi del comma 2 del presente articolo, è nominata dal Rettore dopo che il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione hanno approvato l'attivazione della procedura.
4. La Commissione giudicatrice effettua la valutazione secondo quanto disposto dall'articolo 17 del presente regolamento. Nell'ipotesi in cui il ricercatore sia stato inquadrato quale vincitore di un programma di ricerca di alta qualificazione finanziato dall'Unione europea, con procedimento avviato in data anteriore alla prima valutazione prevista per lo stesso programma, di tale valutazione si tiene conto ai fini del presente articolo.
5. La valutazione, oltre a quanto previsto dai commi precedenti, comprende anche lo svolgimento di una prova didattica nell'ambito del settore scientifico-disciplinare di appartenenza del titolare del contratto. La prova didattica in seduta pubblica consiste nella presentazione di un tema sorteggiato dal ricercatore fra una terna predeterminata dalla Commissione giudicatrice. Il sorteggio avviene in seduta pubblica ventiquattro ore prima dello svolgimento della prova. Al termine della prova didattica, la Commissione esprime un motivato giudizio, positivo o negativo, a maggioranza dei componenti. La prova si intende superata solo in caso di giudizio positivo da parte della Commissione.
6. In caso di valutazione positiva ai sensi del presente articolo e dell'articolo 17 del presente regolamento, il Consiglio del Dipartimento interessato propone al Consiglio di amministrazione la chiamata nel ruolo di professore associato del candidato secondo quanto indicato nell'articolo 18 del presente regolamento.
7. In caso di giudizio negativo, il ricercatore può chiedere, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, una nuova valutazione per ciascuno degli anni successivi e non oltre la scadenza del contratto.

Articolo 17 – Commissione di valutazione

1. Le modalità di designazione e di funzionamento delle Commissioni indicate nel presente capo sono disciplinate dagli articoli 10, 11 e 12 del presente regolamento in quanto compatibili.
2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro due mesi dalla data del



provvedimento di nomina. Su richiesta debitamente motivata da presentarsi almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la Commissione può chiedere al Rettore una proroga. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di un mese, da adottarsi entro il termine di conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini iniziali o eventualmente prorogati, il Rettore con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione oppure dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Il Rettore può altresì valutare l'opportunità di assegnare alla Commissione una proroga per la conclusione dei lavori oppure un nuovo termine, a seguito di dimissioni di uno o più commissari.

3. La Commissione effettua la valutazione in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale e ai criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 4 agosto 2011, n. 344 e successive modificazioni e integrazioni.

4. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi trenta giorni, previo controllo di regolarità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità sanabili, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone la mancata approvazione degli atti.

Articolo 18 – Chiamata in ruolo del professore Associato ai sensi dell'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240

1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione ai sensi degli articoli 14, 15 e 16 del presente regolamento, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari e associati. Qualora il termine intervenga nel mese di agosto, lo stesso è prorogato di venti giorni.

2. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione.

3. In caso di approvazione della chiamata, il ricercatore, alla scadenza del contratto, è inquadrato nel ruolo di professore associato con provvedimento del Rettore.

4. Non si può procedere alla nomina del vincitore che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.



CAPO IV - COPERTURA MEDIANTE CHIAMATA ALL'ESITO DELLA PROCEDURA VALUTATIVA AI SENSI DELL'ARTICOLO 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 240/2010

Articolo 19 – Indizione della procedura di valutazione

1. Il Rettore, successivamente all'approvazione da parte del Dipartimento della proposta di copertura di cui all'articolo 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, indice la procedura di valutazione per la chiamata nel ruolo di professore ordinario e associato di professori associati e di ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo, che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Non sono ammessi a partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento che propone la selezione, oppure con il Rettore, con il Direttore generale o con un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
3. Il bando è pubblicato sull'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo e indica il termine, non inferiore a trenta giorni, di presentazione delle domande e della documentazione richiesta.
4. Il responsabile del procedimento controlla le domande pervenute, predispone l'elenco dei candidati ammessi e propone le esclusioni dalla selezione, che sono disposte con motivato decreto del Rettore e comunicate agli interessati. Avverso il provvedimento di esclusione i candidati possono presentare richiesta motivata di riesame entro il termine perentorio di dieci giorni. Sulla richiesta il Rettore si esprime nel termine di quindici giorni.

Articolo 20 – Commissione di valutazione

1. La nomina e le modalità di funzionamento della Commissione sono disciplinate dall'articolo 10 del presente regolamento.
2. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro due mesi dalla data del provvedimento di nomina. Su richiesta debitamente motivata da presentarsi almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la Commissione può chiedere al Rettore una proroga. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di un mese, da adottarsi entro il termine di conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini iniziali o eventualmente prorogati, il Rettore con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione oppure dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Il Rettore può altresì valutare l'opportunità di assegnare alla Commissione una proroga per la conclusione dei lavori oppure un nuovo termine, a seguito di dimissioni di uno o più commissari.



3. La procedura di valutazione è effettuata in base ai criteri di valutazione previsti dal bando secondo quanto previsto dall'articolo 3 e seguenti del presente regolamento.

4. La Commissione, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, esprime la valutazione in merito ai candidati e individua l'idoneo, o il vincitore nel caso di più candidati, indicando il settore scientifico-disciplinare al quale il Dipartimento deve attenersi per la proposta di chiamata. Il candidato idoneo o vincitore non può aver ottenuto un punteggio inferiore a 65/100.

5. La Commissione consegna gli atti al Rettore che nei successivi trenta giorni, previo controllo di regolarità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare sull'Albo ufficiale e sul sito di Ateneo. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità sanabili, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone la mancata approvazione degli atti.

Articolo 21 – Chiamata in ruolo del Professore associato o ordinario

1. Il Dipartimento che ha richiesto la procedura di valutazione, in caso di esito positivo della stessa, formula, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo ufficiale di Ateneo, la proposta di chiamata del professore con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario e di professori ordinari e associati nel caso di chiamata di un professore associato. La delibera deve essere assunta entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti sull'Albo ufficiale di Ateneo, fatta salva la concessione di una proroga di quindici giorni da parte del Rettore in presenza di gravi motivi che impediscano la riunione del Consiglio di Dipartimento. Qualora il termine intervenga nel mese di agosto, lo stesso è prorogato di venti giorni. La delibera del Consiglio di proposta di chiamata deve indicare il settore scientifico-disciplinare del candidato idoneo, o vincitore nel caso di più candidati, in coerenza con quanto riportato nel verbale della Commissione.

2. In alternativa alla formulazione di proposta di chiamata di cui al precedente comma 1 del presente articolo, il Dipartimento può decidere di non chiamare il candidato vincitore con deliberazione espressa e adeguatamente motivata.

3. Qualora entro trenta giorni oppure entro la proroga accordata dal Rettore ai sensi del comma 1 del presente articolo, il Dipartimento non adotti alcuna deliberazione ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, il Rettore assegna al Dipartimento un nuovo termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale la deliberazione è devoluta al Consiglio di amministrazione.

4. Nei casi previsti ai commi 2 e 3 del presente articolo, il Dipartimento non può richiedere la copertura di un posto per il medesimo ruolo e per i medesimi settori concorsuale e scientifico-disciplinare per almeno un anno dalla data di approvazione degli atti della



procedura.

5. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
6. In caso di approvazione della chiamata, il candidato vincitore è nominato in ruolo con provvedimento del Rettore.
7. Non si può procedere alla nomina del vincitore che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un Professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.

CAPO V – CHIAMATA DI IDONEI AI SENSI DELLA LEGGE 3 LUGLIO 2018, N. 210, AI SENSI DELL'ARTICOLO 29, COMMA 4, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Articolo 22 – Procedura di chiamata

1. Possono essere destinatari di chiamata coloro che abbiano conseguito l'idoneità per i ruoli di professore associato e ordinario, ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, fino al termine del periodo di durata dell'idoneità.
2. Le proposte motivate di chiamata sono assunte dal Consiglio del Dipartimento referente del settore scientifico-disciplinare dell'idoneo con delibera adottata a maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di professore ordinario, e dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di professore associato. Qualora il Dipartimento non sia unico referente, è acquisito il parere dell'altro Dipartimento referente.
3. Non si può procedere alla chiamata dell'idoneo che abbia un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
4. La proposta di chiamata del Dipartimento è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione.
5. Dopo un triennio dall'immissione in ruolo il professore è sottoposto a un giudizio di conferma, anche sulla base di una relazione del Dipartimento, sull'attività didattica e scientifica dell'interessato. Il giudizio è espresso da una commissione nominata dal Ministero dell'università e della ricerca.

TITOLO 3 – PROCEDURE SELETTIVE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, COMMI 5-BIS E 5-TER, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240

Articolo 23 – Indizione della procedura di selezione e avviso pubblico

1. Le procedure di chiamata di cui all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30



dicembre 2010, n. 240 sono bandite mediante avviso, emanato dal Rettore e pubblicato nell'Albo ufficiale e nei siti dell'Ateneo, del Ministero dell'università e della ricerca e dell'Unione europea. L'avviso è altresì pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta ufficiale* decorre il termine di trenta giorni per la presentazione delle manifestazioni di interesse.

3. L'avviso di cui al comma 1 del presente articolo deve indicare specificamente:

a) l'indicazione del ruolo da ricoprire;

b) il settore concorsuale e il settore scientifico-disciplinare per il quale viene richiesta la procedura;

c) i requisiti di ammissione dei candidati ai sensi dell'articolo 25 del presente regolamento;

d) il Dipartimento di afferenza, coincidente con quello che ha richiesto l'attivazione della procedura;

e) i contenuti delle proposte progettuali che i candidati sono chiamati a presentare, con particolare riferimento alle specifiche informazioni in ordine alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione che le proposte stesse debbono soddisfare;

f) i criteri di valutazione delle proposte progettuali ammesse a valutazione;

g) le specifiche funzioni che il professore deve svolgere ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera d), del presente regolamento;

h) le informazioni sui diritti e i doveri del professore e sul trattamento economico e previdenziale;

i) le modalità di composizione e costituzione della Commissione di selezione;

j) il termine di presentazione delle candidature e l'indicazione della documentazione allegata alle stesse, ivi compreso il curriculum;

k) la precisazione che la presentazione della candidatura ai fini della manifestazione di interesse non dà diritto, in ogni caso, all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del personale docente dell'Università degli studi di Firenze;

l) ogni altra indicazione ritenuta utile per la procedura.

Articolo 24 – Commissione di selezione

1. Con riferimento alla composizione della Commissione trova applicazione l'articolo 10, commi 1, 4, 5, 6, 7, 10 e 11 del presente regolamento, con esclusione della disciplina del sorteggio.

2. Il decreto di nomina è pubblicato sull'Albo ufficiale e sul sito dell'Ateneo. Eventuali



istanze di riconsuazione di uno o più componenti della Commissione di valutazione da parte di candidati sono presentate al Rettore nel termine perentorio di sette giorni decorrenti dal giorno di pubblicazione del decreto di nomina o dal giorno in cui il candidato ha potuto avere conoscenza della causa di riconsuazione, purché anteriormente alla data della prima riunione della Commissione. Dell'istanza di riconsuazione è data notizia agli altri candidati che entro sette giorni possono presentare eventuali deduzioni in merito. Il Rettore si esprime sull'istanza entro il termine di quindici giorni dalla presentazione.

Articolo 25 – Requisiti di ammissione

1. Con riferimento ai requisiti di ammissione trovano applicazione l'articolo 7, commi 5-*bis* e 5-*ter*, della legge n. 240/2010 e l'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto del ministro dell'università e della ricerca 29 aprile 2022, n. 367.

Articolo 26 – Modalità di svolgimento della selezione

1. Nella prima riunione, i componenti della Commissione designano al proprio interno il Presidente e il Segretario e dichiarano l'insussistenza delle cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi tra di loro. La Commissione specifica in dettaglio i criteri di valutazione nel rispetto dei contenuti dell'avviso di cui all'articolo 23 del presente regolamento.

2. Successivamente, dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati, i membri della Commissione dichiarano l'insussistenza delle cause di incompatibilità e l'assenza di conflitto di interessi tra di loro e i candidati.

3. Le determinazioni adottate dalla Commissione nella prima riunione sono pubblicate sul sito di Ateneo. Decorsi cinque giorni dalla data di pubblicazione, la Commissione può proseguire i lavori.

4. La Commissione valuta la corrispondenza delle proposte progettuali alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza missione espresse dall'Ateneo nell'avviso di cui all'articolo 23 del presente regolamento, tenendo conto della qualificazione scientifica e didattica dei candidati.

5. Con riguardo alle esigenze di ricerca, le proposte progettuali sono valutate in ragione della loro qualità scientifica, in particolare alla stregua dell'innovatività e dell'originalità dei contenuti, dei risultati attesi, dell'impatto e delle potenzialità di realizzazione di un significativo avanzamento delle conoscenze.

6. Con riguardo alle esigenze didattiche, le proposte progettuali sono valutate in ragione della riferibilità a tematiche emergenti e rilevanti della disciplina, della capacità dei candidati di attivare percorsi didattici innovativi e attrattivi, della connessione con le attività di ricerca o con le esigenze di terza missione.



7. Con riguardo alle esigenze di terza missione, le iniziative contenute nelle proposte progettuali sono valutate secondo i seguenti criteri:

- a) dimensione sociale, economica, educativa e culturale dell'impatto;
- b) rilevanza rispetto al contesto di riferimento;
- c) valore aggiunto per i beneficiari.

8. Al termine della valutazione la Commissione individua il candidato vincitore.

9. La Commissione è tenuta a concludere i lavori entro tre mesi dalla data del provvedimento di nomina. Su richiesta debitamente motivata e presentata almeno quindici giorni prima della data prevista per la conclusione dei lavori, la Commissione può chiedere al Rettore una proroga. Il Rettore, valutati i motivi della richiesta, può concedere una proroga per non più di un mese, da adottarsi entro l'originario termine previsto per la conclusione dei lavori. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini iniziali o eventualmente prorogati, il Rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione della Commissione ovvero dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Qualora uno o più commissari si siano dimessi, il Rettore può assegnare alla Commissione una proroga per la conclusione dei lavori oppure un nuovo termine.

10. La Commissione trasmette gli atti al Rettore che nei successivi trenta giorni, previo controllo di regolarità, li approva con proprio provvedimento da pubblicare nell'Albo ufficiale e nel sito dell'Ateneo. Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità sanabili, il Rettore rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione affinché provveda entro un termine prestabilito. In caso contrario dispone la mancata approvazione degli atti.

11. Gli atti della procedura di selezione, costituiti dai verbali delle singole riunioni della Commissione comprensivi degli eventuali allegati, sono resi pubblici dopo l'accertamento della regolarità degli atti, mediante pubblicazione nel sito dell'Ateneo.

Articolo 27 – Chiamata

1. Il Consiglio di Dipartimento che ha richiesto la selezione delibera la proposta di chiamata, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario, ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di chiamata di un professore associato, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione degli atti nell'Albo ufficiale dell'Ateneo, fatta salva l'eventuale proroga ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del presente regolamento.

2. Entro trenta giorni dalla delibera di cui al comma 1 del presente articolo, la proposta di chiamata è sottoposta all'approvazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.



3. Qualora, nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio di Dipartimento non adotti alcuna deliberazione, il Senato accademico può formulare direttamente la proposta di chiamata al Consiglio di amministrazione.
4. Per le procedure di cui al presente titolo trova applicazione l'articolo 13, commi 6 e 7, del presente regolamento.
5. Il trattamento economico e previdenziale del professore chiamato ai sensi del presente articolo è a carico dell'Università degli studi di Firenze.

TITOLO III – PROCEDURA DI COPERTURA DEI POSTI PER CHIAMATA DIRETTA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 9, DELLA LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230

Articolo 28 – Procedura di attivazione

1. Le proposte motivate di chiamata diretta o per chiara fama secondo le procedure disciplinate dall'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono assunte dal Consiglio di Dipartimento con la maggioranza dei due terzi nella composizione limitata al ruolo corrispondente e a quelli superiori.
2. Non è consentita al Dipartimento la proposta di chiamata di coloro che abbiano un grado di parentela o affinità entro il quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento di afferenza, oppure con il Rettore, con il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell'Ateneo.
3. Qualora il Dipartimento non sia unico referente del settore scientifico-disciplinare indicato nella procedura, è acquisito il parere dell'altro Dipartimento referente.
4. La delibera deve contenere:
 - a) l'indicazione, debitamente motivata, dell'adozione della modalità di reclutamento in oggetto;
 - b) l'indicazione delle necessità didattiche e scientifiche che giustificano la richiesta di un nuovo posto sul settore scientifico-disciplinare individuato;
 - c) l'individuazione del nominativo dello studioso in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo e di un curriculum adeguato alle esigenze di cui lettera b);
 - d) il settore concorsuale che deve necessariamente includere il settore scientifico-disciplinare di cui il Dipartimento è referente;
 - e) il parere dell'eventuale altro Dipartimento referente;
 - f) la modalità di copertura finanziaria;
 - g) il riferimento, in caso di settori scientifico-disciplinari che prevedono lo svolgimento di attività assistenziale, all'intesa raggiunta con l'Azienda sanitaria presso la quale è prestata



l'attività assistenziale.

Articolo 29 – Nomina in ruolo

1. La proposta del Dipartimento è approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione e inviata al Ministero dell'università e della ricerca per il rilascio del prescritto nulla-osta alla nomina.
2. Acquisito il nulla-osta del Ministero, la nomina è disposta con provvedimento del Rettore che ne determina anche la relativa classe stipendiale.

Articolo 30 – Norme transitorie

1. La procedura valutativa ai sensi dell'articolo 24, comma 6, legge 30 dicembre 2010, n. 240 può essere utilizzata nei limiti stabiliti dalla legge.
2. Fino all'adozione della delibera del Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 10, comma 3, del presente regolamento trovano applicazione le Linee guida approvate dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione nelle sedute, rispettivamente, del 29 aprile 2019 e 30 aprile 2019.

Articolo 31 – Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sull'Albo ufficiale di Ateneo ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, di cui al decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 466 e successive modificazioni e integrazioni, che continua a trovare applicazione con riferimento alle procedure in corso alla predetta data.